



Comunicato Stampa

Sentenza relativa al procedimento promosso da Fallimento Bionature S.r.l. in liquidazione avverso Ki Group Holding S.p.A.

* * *

Torino, 27 ottobre 2020

Ki Group Holding S.p.A. ("**Ki Group**", "**Emittente**" o "**Società**"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto di aver appreso in data 26 ottobre u.s. che lo scorso 23 ottobre 2020 il Tribunale ordinario di Milano ha pronunciato sentenza, sfavorevole alla Società in parziale accoglimento delle richieste della parte attrice, con riferimento alla causa promossa dal Fallimento Bionature S.r.l. in liquidazione ("**Fallimento**") al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, Ki Group Holding S.p.A., per l'inadempimento delle obbligazioni descritte in atti, condannandola al risarcimento, in favore del Fallimento attore, nella misura di Euro 1.511.225,00, oltre interessi e rivalutazione, alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 22 migliaia, oltre c.p.a) e ponendo definitivamente a carico della Società le spese di c.t.u. (liquidate in complessivi Euro 8 migliaia, oltre i.v.a. e previdenza).

Si ricorda che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 febbraio 2018 il Fallimento conveniva in giudizio la Società al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di un asserito danno, quantificato nell'importo di Euro 2,6 milioni, oltre a interessi e rivalutazione, conseguente, secondo parte attrice, all'inadempimento di un impegno assunto dalla Società stessa a finanziare la società attrice in *bonis*; l'attore in particolare esprimeva:

- che il 5.12.2012 Bioera S.p.A., già socia di BioNature S.r.l., acquistava l'intera partecipazione societaria della società poi fallita;
- che detta operazione veniva perfezionata con il trasferimento ai cedenti di azioni della Ki Group Holding S.p.A., di cui Bioera S.p.A. era la capogruppo;
- che il 20.12.2012 Bioera S.p.A. cedeva l'intera partecipazione di BioNature S.r.l. alla Società, la quale, pertanto, diveniva socia unica della società poi fallita;
- che, a seguito di rilevanti perdite registrate nell'esercizio 2012, la Società interveniva con una ricapitalizzazione, in aggiunta alla rinuncia a propri crediti vantati nei confronti di BioNature S.r.l.;
- che in tale contesto, a fronte di nuove perdite registratesi nel primo trimestre del 2013, la Società, nella sua qualità di socio unico di BioNature S.r.l., il 29.04.2013 inviava all'amministratore unico della società controllata, al sindaco unico e alla società di revisione contabile una lettera con la quale assumeva l'impegno irrevocabile a continuare a finanziare BioNature S.r.l. "*al fine di assicurare sia l'adempimento delle sue obbligazioni sia la sua regolare prosecuzione e continuità di impresa, senza che si verifichi alcuna diminuzione nella sua capacità di operare regolarmente (come un soggetto giuridico in funzionamento), il tutto almeno relativamente all'esercizio di riferimento del bilancio oggetto di approvazione ed a quello immediatamente successivo*", ossia sino a tutto il 31.12.2013;
- che il 17.07.2013 Bioera S.p.A. e la Società risolvevano il contratto di cessione di quote a suo tempo stipulato con i soci di BioNature S.r.l., retrocedendo le relative quote e, quindi, cessando la Società da tale data di essere socia unica di BioNature S.r.l.;
- che l'11.01.2016 veniva approvato il bilancio di BioNature S.r.l. al 31.12.2013, registrandosi una perdita di euro 1.307.953,00;



- che il 16.06.2016 veniva dichiarato il fallimento di BioNature S.r.l.;
- che la Società non aveva adempiuto agli asseriti obblighi assunti con la lettera del 29.04.2013, non avendo provveduto a finanziare BioNature S.r.l. delle perdite maturate sino al 31.12.2013;
- che nel bilancio al 31.12.2012 di BioNature S.r.l. risultavano annotati debiti per complessivi Euro 3.047.667,00, di cui Euro 2.628.501,00 erano esigibili entro il 31.12.2013;
- che pertanto, la Società era tenuta a versare al Fallimento detta ultima somma.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Società, contestando quanto ex adverso dedotto ed, in particolare, evidenziando come l'impegno assunto con la lettera richiamata dall'attore presupponeva la qualità di socio unico della Società e, pertanto, aveva perso efficacia nel momento in cui l'originario contratto di cessione delle quote era stato risolto; che, in ogni caso, la lettera in questione era da qualificarsi quale lettera di patronage forte, rispetto alla quale pertanto sussisteva difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare, agendo questi espressamente non in rappresentanza della massa dei creditori, ma quale rappresentante della fallita; che, comunque, tale lettera di patronage era condizionata al mantenimento in operatività di BioNature S.r.l., mentre non era stata escussa se non dopo la dichiarazione di fallimento della società; che, per ultimo, fermo restando un concorso di colpa dell'attrice in *bonis*, la quale aveva approvato il bilancio al 31.12.2013 solo dopo quasi tre anni, senza che nessuna misura di riqualificazione nelle more fosse stata adottata, il danno oggetto della pretesa doveva al più essere quantificato non nei debiti societari, ma nelle perdite registratesi nel periodo, pari a Euro 489.000,00.

Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, rinviava all'udienza del 30.06.2020 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

La Società, preso atto della pronuncia sopra descritta, ritiene che la stessa non renda giustizia delle diverse argomentazioni utilizzate dalla Società stessa per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del Fallimento, ed attraverso le quali, di fatto, si argomenta che la lettera rilasciata dalla Società, in realtà, non sia produttiva di effetti obbligatori, e, per conseguenza, non possa determinare l'insorgenza del diritto ad ottenere il richiesto risarcimento del danno. Nei prossimi giorni verrà valutata proposizione di appello avverso tale sentenza. La Società è assistita dallo studio legale Anello & Partners in relazione a tale contenzioso.

Si precisa che la passività scaturente dal contenzioso in oggetto era stata sempre qualificata dagli amministratori come "possibile" e che, pertanto, non erano stati al 31 dicembre 2017, al 30 giugno 2018, al 31 dicembre 2019, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 appostati fondi per rischi e oneri a riguardo nei bilanci di esercizio e consolidati della Società.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.



* * *

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group Holding S.p.A.

Via Varallo 22

10153 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

NOMAD e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel: +39.02.87.208.720

www.integraesim.it